

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (67)683

Vol. 1967/0120

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(67) 683 def.

Bruxelles, 22 novembre 1967

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al valore in dogana delle merci

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(67) 683 def.

RELAZIONE

Introduzione

1. La Comunità è basata su un'unione doganale che prevede, per quanto riguarda le relazioni degli Stati membri con i paesi terzi, l'adozione di una tariffa doganale comune che, a seguito della decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 (1), entrerà in applicazione a decorrere dal 1° luglio 1968. La tariffa suddetta prevede quasi esclusivamente dazi ad valorem, il cui ammontare complessivo dipende dal valore attribuito alle merci importate. Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, è che la valutazione delle merci da parte dei servizi doganali degli Stati membri avvenga sulla base di criteri identici.

2. La realizzazione di tale condizione è notevolmente facilitata dal fatto che tutti gli Stati membri della Comunità sono Parti contraenti della Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ed entrata in vigore il 28 luglio 1953. Al 1° luglio 1967 le Parti contraenti erano 22 (2). Dato che la Definizione del valore in dogana contenuta nella suddetta Convenzione (in seguito denominata "Definizione di Bruxelles") costituisce la base del presente progetto è opportuno illustrare brevemente le circostanze in cui è stata elaborata.

.../...

(1) G.U. delle Comunità europee n. 165 del 21.9.1966, pag. 2971.

(2) Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Haiti, Irlanda, Italia, Kenia, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Ruanda, Svezia, Tunisia, Turchia, Jugoslavia.

3. Siccome i dazi ad valorem hanno sostituito sempre più spesso i dazi specifici, si è constatato che gli accordi tariffari basati sui dazi ad valorem perdono parte della loro efficacia se le disposizioni in materia di valutazione delle merci non escludono ogni possibilità di far variare unilateralmente l'incidenza effettiva dei dazi concordati, modificando i sistemi di valutazione od i criteri utilizzati da detti sistemi.

I metodi arbitrari con cui venivano valutate in certi paesi le importazioni, hanno indotto gli ambienti interessati all'espansione del commercio internazionale ad intraprendere studi miranti a stabilire un sistema di valutazione neutro sia dal punto di vista della concorrenza, che da quello della politica commerciale.

4. Dopo alcuni tentativi infruttuosi effettuati in occasione delle conferenze economiche indette nel 1927 e nel 1930 sotto gli auspici della Società delle Nazioni solo durante la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, riunitasi nel 1947 a Ginevra si è raggiunto per la prima volta un accordo sui principi generali della valutazione in dogana. Le conclusioni formulate da detta Conferenza sono state inserite nell'articolo VII dell'Accordo generale sulle Tariffe doganali e sul commercio (GATT).

5. Dopo l'elaborazione delle disposizioni del GATT, il gruppo "Studi per l'Unione doganale europea", istituito a Bruxelles nel 1947, ha superato un'altra tappa sulla strada della cooperazione internazionale in materia di metodi di valutazione. Nel 1949, gli studi effettuati da detto gruppo hanno condotto all'elaborazione di una definizione del valore conforme alla prassi di un'Unione doganale europea.

6. Siccome detta Unione non è stata più attuata, la definizione elaborata dal gruppo di studio è stata successivamente ritoccata in modo da renderla applicabile da parte di tutti i paesi che hanno una tariffa ad valorem basata sul prezzo CIF. Tale definizione è stata inserita nella Convenzione sul valore in dogana delle merci.

7. In conformità ai principi enunciati dall'articolo VII del GATT relativo al valore in dogana, detta Convenzione sancisce una nozione teorica del valore destinata:

- ad essere applicata uniformemente a tutte le categorie di prodotti importati;
- a rispecchiare con la maggiore fedeltà possibile la prassi commerciale seguita in condizioni di libera concorrenza, e a consentire di far il più possibile riferimento ai documenti commerciali;
- a tutelare gli importatori onesti contro la concorrenza sleale attuata mediante la sottovalutazione fraudolenta o meno;
- a rispondere sia alle esigenze del commercio che a quelle delle amministrazioni.

Nelle sue linee generali, la norma adottata dagli autori della Definizione di Bruxelles, è quella del prezzo:

- risultante dal contratto di vendita relativo alle merci importate, tenendo conto di tutte le loro caratteristiche;
- concordato in condizioni di libera concorrenza tra un compratore e un venditore indipendenti l'uno dall'altro;
- valido al momento in cui i dazi doganali diventano esigibili;
- che prevede la fornitura delle merci nel luogo d'introduzione nel paese importatore.

8. Riassumendo, la Definizione di Bruxelles sancisce un concetto teorico, i cui elementi essenziali sono il prezzo, il tempo, il luogo e la quantità. D'altronde, benché non sia espressamente menzionato nella Definizione di Bruxelles, anche lo stadio commerciale costituisce un elemento essenziale del valore in dogana. Di conseguenza, i prezzi all'importazione possono presentare variazioni in funzione dello stadio commerciale o del livello al quale sono concluse le vendite.

Opportuni provvedimenti di applicazione potranno all'occorrenza precisare le modalità relative alla presa in considerazione dello stadio commerciale.

9. La Convenzione del 15 dicembre 1950 ha inoltre istituito un Comitato "Valore" alle dipendenze del Consiglio di cooperazione doganale, ed incaricato in particolare di garantire l'interpretazione e l'applicazione uniforme della Definizione di Bruxelles e delle relative note interpretative. A tal fine, dal 1953 detto organismo ha attuato un importante lavoro d'uniformazione, pubblicando in particolare raccomandazioni, pareri, note, studi, nonché le note esplicative della Definizione di Bruxelles. Sono state infine raccomandate alcune modifiche destinate principalmente a garantire la concordanza dei testi francese ed inglese della Definizione e delle relative note interpretative.

10. La Definizione di Bruxelles e le note interpretative riportate rispettivamente negli allegati I e II, sono state inserite da ciascuno Stato membro nella rispettiva legislazione nazionale, tenendo conto delle possibilità di adattamento consentite dall'articolo IV della Convenzione. Infatti, le note interpretative prevedono disposizioni facoltative che non sono state adottate da tutti gli Stati membri e che trovano applicazione diversa. Ne derivano talune divergenze che se venissero conservate, ostacolerebbero l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune.

Infine, l'Unione doganale ha determinato una situazione nuova, che impone l'adattamento di talune disposizioni contenute nella Definizione di Bruxelles e delle relative note interpretative.

Questo è lo scopo del presente progetto.

11. Il titolo I stabilisce le norme per la determinazione del valore in dogana delle merci importate. Esso si attiene rigorosamente alla Definizione di Bruxelles e alle relative note interpretative, tenendo conto delle modifiche concordate in seno al Consiglio di cooperazione doganale al fine d'eliminare talune divergenze tra il testo francese e quello inglese, entrambi facenti fede. Inoltre, prevede talune disposizioni complementari volte a precisare le modalità di applicazione della Definizione nell'ambito della Comunità.

Il titolo II delimita le competenze del Consiglio e della Commissione in materia di valore in dogana e prevede in particolare l'istituzione di un comitato del valore in dogana.

Il titolo III contiene le disposizioni transitorie e finali.

.../...

TITOLO I (Disposizioni relative alla determinazione del valore in dogana)

Articolo 1 (Definizione del valore - principi fondamentali)

12. Questo articolo corrisponde all'articolo I della Definizione di Bruxelles e ripete il concetto di un contratto teorico di vendita. Il suo scopo è di rendere possibile in qualsiasi circostanza il calcolo dei dazi doganali sulla base di un prezzo cui un acquirente qualsiasi potrebbe procurarsi le merci importate, mediante una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, nel porto o nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità. Le merci importate possono essere così valutate indipendentemente dal fatto che abbiano formato oggetto o meno di un contratto di vendita e qualunque siano le condizioni previste da detto contratto.

L'articolo 1 stabilisce i principi fondamentali relativi agli elementi prezzo, luogo e tempo previsti dalla Definizione; negli articoli successivi vengono fornite altre precisazioni su tali elementi.

13. L'elemento prezzo induce a non considerare normali, ai sensi della Definizione, i prezzi non corrispondenti a quello che si presume potrebbe essere fissato se le merci di cui trattasi fossero vendute in condizioni di libera concorrenza da un venditore ad un compratore indipendenti l'uno dall'altro. La Raccomandazione del 1° giugno 1965 del Consiglio di cooperazione doganale in merito all'applicazione della Definizione del valore fornisce ulteriori precisazioni su tali prezzi (1).

14. Per quanto concerne l'elemento luogo, l'articolo 1°, paragrafo 2°, precisa che il prezzo normale deve essere determinato supponendo che le merci vengano consegnate all'acquirente nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità. Al riguardo, il testo della Definizione di Bruxelles ha dovuto essere adattato alla nuova situazione creatasi con l'Unione doganale e pertanto le parole "luogo d'introduzione nel paese d'importazione" impiegate nella Definizione di Bruxelles sono state sostituite da "luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità". Non rientra negli scopi del presente progetto fornire
.../...

(1) Raccolta del Consiglio di cooperazione doganale sul valore in dogana, parte b, da 4 a 7.

una definizione del territorio doganale della Comunità, dato che la portata di tale definizione esorbita dalle disposizioni in materia di valore in dogana. Tuttavia, il luogo d'introduzione è determinato in maniera precisa all'articolo 6.

15. Dall'articolo 1° risulta che, per determinare il valore in dogana, non si può ricorrere ai prezzi praticati sul mercato interno del paese d'esportazione, né a quelli fissati nella Comunità per le merci che non vi sono state importate.

16. Inoltre, l'articolo 1°, paragrafo 2b) stabilisce che nel valore in dogana della transazione da prendere in considerazione devono essere incluse tutte le spese relative alla vendita ed alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione, sia che gravino sul venditore o sull'acquirente e che siano state pagate o meno da un terzo (ad esempio, quando viene corrisposta una commissione all'agente intervenuto per conto del fornitore). La limitazione del luogo d'introduzione si applica soltanto alle spese di consegna di cui quelle di spedizione costituiscono l'elemento essenziale.

L'articolo 7 precisa le principali spese relative alla vendita ed alla consegna, da prendere in considerazione.

17. Infine, ai sensi dell'articolo 1°, paragrafo 2 c) vanno esclusi dal prezzo normale i dazi e le tasse esigibili nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 2 (Definizione del valore - condizioni complementari)

18. L'articolo 2, che si basa sull'articolo II della Definizione di Bruxelles, tiene conto delle modifiche raccomandate dal Consiglio di cooperazione doganale.

Detto articolo fornisce indicazioni sulle condizioni necessarie ma non sufficienti, che devono sussistere affinché una vendita possa essere considerata effettuata in condizioni di libera concorrenza da un acquirente ad un venditore indipendenti l'uno dall'altro.

19. In virtù dell'articolo 2, paragrafo 1 a), una vendita non può essere considerata tale ai sensi della Definizione se, in contropartita delle merci ed indipendentemente dal pagamento del prezzo fatturato, l'acquirente effettua esborsi supplementari o presta servizi, sia direttamente che indirettamente, in esecuzione di un obbligo contrattuale scritto o per qualsiasi altro motivo. Per esprimere tale concetto, il testo di tale disposizione si conforma alla spiegazione dell'espressione "unica prestazione effettiva" come è stata fornita dal Comitato per il valore del consiglio di cooperazione doganale (1).

20. L'articolo 2, paragrafo 1 b) contiene indicazioni in merito alle relazioni tra venditore e compratore che determinano l'impossibilità di considerare la vendita conforme alla norma. L'esistenza di tali relazioni non impedisce che si possa prendere in considerazione il prezzo di fattura per determinare il valore in dogana: tuttavia, tale prezzo deve essere esaminato in funzione delle incidenze che le relazioni in questione hanno potuto esercitare sulla sua fissazione. Come esempio di tali relazioni, si possono menzionare quelle intercorrenti tra ditte che sono legate tra di loro da vincoli di dipendenza finanziaria o d'altra indole (società madri e figlie, contratti d'esclusività, ecc.).

21. L'articolo 2, paragrafo 1 c) precisa che la vendita non è conforme alle condizioni stabilite dalla norma teorica, qualora il fornitore della merce ricavi un profitto qualsiasi da operazioni successive alla transazione, ad esempio quando si tratta di vendite che prevedono vantaggi risultanti da operazioni di vendita su licenza. Il termine "atti di disposizione" va inteso in senso molto ampio ed abbraccia non soltanto la cessione di proprietà, ma anche ad esempio la cessione in affitto di merci.

.../...

(1) Cfr. nota pubblicata nel Bollettino n. 10 del Consiglio di cooperazione doganale (pag. 127).

22. L'articolo 2, paragrafo 2, illustra la portata dell'espressione "persone associate in affari".

Articolo 3 (Definizione del valore brevetti d'invenzione, ecc.)

23. L'articolo di cui trattasi si basa sulle disposizioni dell'articolo III della Definizione di Bruxelles e delle relative note interpretative.

Le merci importate vanno valutate in base alle caratteristiche e alle proprietà che presentano all'atto della valutazione, comprese le caratteristiche e le proprietà incorporate nelle merci in virtù di brevetti d'invenzione o di altri diritti di proprietà industriale utilizzati nella loro fabbricazione. Ciò vale anche per quanto concerne le opere dell'ingegno coperte da diritti d'autore o da diritti analoghi, utilizzato per la fabbricazione delle merci importate, ancorché tali diritti non vengano esplicitamente menzionati nell'articolo III della Definizione di Bruxelles.

24. Per le stesse ragioni, il valore in dogana deve comprendere anche il diritto d'utilizzazione del marchio di fabbrica o di commercio, con cui le merci sono state importate. Tale disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il marchio figuri o meno sulle merci o che tali merci vengano designate nella fattura o nel contratto di vendita come prodotti di marca.

25. Tale disposizione è giustificata dal fatto che in molti casi il valore conferito alle merci importate dagli elementi incorporati di cui ai paragrafi 23 e 24 non è compreso nell'importo fatturato e dà luogo a delle prestazioni particolari da parte dell'acquirente, del locatario o di qualsiasi altro utilizzatore delle merci.

26. S'intende tuttavia che il valore in dogana delle merci importate non deve comprendere il valore del diritto di riproduzione di un'idea incorporata o raffigurata nelle merci importate. Il diritto di riproduzione nel paese d'importazione di un'idea o di un'opera originale dell'ingegno mediante le merci importate non deriva dal contratto di vendita previsto dalla Definizione in quanto tale contratto prevede soltanto la fornitura incondizionata delle merci al compratore. I diritti di riproduzione vengono acquisiti con un atto distinto privo d'influenza sulla determinazione del valore in dogana, anche se l'operazione avviene in base ad un unico contratto che prevede un prezzo globale per tutti i diritti ceduti al compratore (diritto di proprietà e diritto di riproduzione) (1).

27. La disposizione del paragrafo 1 c) ha lo scopo di garantire che le merci importate ed immesse al consumo con un marchio straniero di fabbrica o di commercio vengano valutate secondo gli stessi principi, sia che vengano importate con il marchio o che quest'ultimo venga applicato dopo. La disposizione è intesa ad evitare che il corrispettivo per il diritto di utilizzare un marchio straniero di fabbrica o di commercio dopo l'importazione resti escluso dal valore in dogana, qualora le merci vengano importate sprovviste di marchio e che il diritto di utilizzazione di tale marchio venga stipulato in un contratto a parte.

28. Le disposizioni del paragrafo 1 contengono delle norme generali per quanto riguarda gli elementi irreali da includere nel valore in dogana delle merci da valutare. Pare però che in taluni casi sia giusto prevedere delle eccezioni all'applicazione di tali regole. Ai sensi del paragrafo 2, dette eccezioni possono venir determinate secondo la procedura prevista all'articolo 15.

29. Le disposizioni dei paragrafi da 3 a 6 s'ispirano alla nota interpretativa 2 (ex nota interpretativa 1) dell'articolo III della Definizione di Bruxelles ed ai commenti riportati nelle note esplicative sul valore in dogana, nonché nella nota di valutazione n. V (2) elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale.

.../...

(1) Cfr. Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 2 dicembre 1964 relativa al trattamento da applicare in materia di valutazione delle merci al diritto di riproduzione nel paese d'importazione; Raccolta del Consiglio di cooperazione doganale sul valore in dogana; parte b 3.

(2) Raccolta del Consiglio di cooperazione doganale sul valore in dogana; parte 3 - B V-1.

30. Il paragrafo 3 si basa sulla nota interpretativa n. 2, la quale prevede che il valore del diritto di utilizzare un marchio straniero può essere incorporato nel valore in dogana anche qualora tale marchio sia utilizzato posteriormente all'importazione, per le merci ottenute mediante una lavorazione od una trasformazione successiva delle merci importate.

31. I paragrafi 4, 5 e 6 precisano in quali casi il valore del diritto di utilizzare il marchio straniero vada incorporato in tutto o in parte ed in quali altri non vada invece compreso nel valore in dogana.

32. Il paragrafo 4 sancisce che il valore del diritto d'utilizzare un marchio straniero deve essere incorporato integralmente nel valore in dogana delle merci importate, qualora dette merci siano sottoposte dopo l'importazione ad una o più operazioni previste ai commi a) e b). L'inclusione integrale del valore di tale diritto è giustificata dal fatto che le merci importate costituiscono prodotti finiti o in via di rifinitura, per i quali dopo l'importazione viene applicato il marchio straniero. Le operazioni in questione effettuate dopo l'importazione non hanno alcuna incidenza o incidono soltanto in misura minima sul carattere dei prodotti di marca.

33. Secondo il paragrafo 5 a), il valore del diritto di utilizzare il marchio straniero deve essere escluso dal valore in dogana, quando si tratta di prodotti correnti che possono essere ottenuti in condizioni di libera concorrenza.

Sono considerati prodotti correnti, le merci, comprese quelle di marca, che possono essere liberamente acquistate in commercio, come pezzi di ricambio, parti staccate od ancora prodotti per miscele. In questi casi, il valore del diritto di utilizzare un marchio straniero dipende dalle operazioni effettuate all'interno della Comunità, sempreché non si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 4 a).

34. Ai sensi del paragrafo 5 b), il valore del diritto d'utilizzare il marchio estero non va incorporato nel valore in dogana quando il diritto d'utilizzare il marchio per i prodotti finiti dipende da operazioni effettuate dopo l'importazione e non è subordinato all'utilizzazione delle merci importate. Questa disposizione è destinata all'ipotesi in cui l'importatore che mette in vendita i prodotti finiti con il marchio estero possa utilizzare, per la produzione di tali merci secondo il processo di fabbricazione del proprietario del marchio, non solo merci fornite da detto proprietario, ma anche merci identiche fornite da altri venditori. Si può considerare che, quando si verifica tale caso, il valore del diritto d'utilizzare il marchio ed il valore delle merci siano indipendenti l'uno dell'altro.

35. Il paragrafo 6 prevede l'inclusione parziale del valore del diritto di utilizzazione del marchio nell'ipotesi in cui l'uso di tale marchio dipenda sia da operazioni effettuate all'estero (produzione delle merci importate) che nella Comunità (lavorazione o trasformazione per ottenere il prodotto finito). Queste due operazioni contribuiscono a determinare il valore del prodotto di marca. Pertanto, il valore del diritto di utilizzare il marchio deve essere ripartito, tenendo conto delle due operazioni.

36. Il paragrafo 7 definisce, ispirandosi alla nota interpretativa 3 (ex nota interpretativa 2) dell'articolo III della Definizione di Bruxelles nel testo emendato, cosa bisogna intendere, ai fini della valutazione delle merci, per marchio di fabbrica o di commercio estero. I commi da a) a c) di detto paragrafo definiscono il marchio estero riferendosi al proprietario di detto marchio.

Articolo 4 (Quantità da prendere in considerazione)

37. Tale articolo corrisponde alla nota interpretativa 3 all'articolo I della Definizione di Bruxelles; esso precisa che, per determinare il valore in dogana, bisogna prendere in considerazione la quantità delle merci da valutare. La necessità di siffatta norma deriva dal fatto che la Definizione è destinata ad essere applicata sempre, indipendentemente dal fatto che le merci siano importate o meno in base ad un contratto di vendita.

D'altro canto, i contratti possono riguardare quantitativi più ingenti di quelli presentati ai servizi doganali. Se la norma prevista dal presente articolo non esistesse, per determinare il valore in dogana si dovrebbero prendere in considerazione anche quantitativi di merci non importate. Tuttavia, in taluni settori commerciali è invalsa la prassi di stipulare contratti per quantitativi da importare mediante consegne frazionate. Siffatte pratiche commerciali vengono già prese in considerazione dagli Stati membri a certe condizioni. Se necessario, verranno elaborate, seguendo la procedura prevista all'articolo 15, norme comunitarie particolari per casi del genere, volte a precisare in base a quali modalità la quantità può esercitare un'influenza sulla determinazione del valore in dogana.

Articolo 5 (Momento da prendere in considerazione)

38. La Definizione di Bruxelles sancisce che il momento da prendere in considerazione per la determinazione del prezzo normale è "quello in cui i dazi doganali diventano esigibili" (articolo I, paragrafo 1). In virtù della nota interpretativa 1 all'articolo I di detta Definizione, il momento in cui i dazi doganali diventano esigibili potrà essere, in conformità alla legislazione di ciascun paese, ad esempio, la data del regolare deposito o della registrazione della dichiarazione doganale, la data del pagamento dei dazi doganali o la data del ritiro delle merci. In seguito alle possibilità così offerte dalla citata nota interpretativa, gli Stati membri non hanno fissato in maniera uniforme il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana.

39. Il paragrafo a) dell'articolo 5 del presente progetto precisa che il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci espressamente destinate al consumo diretto è la "data in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante

manifesta la propria volontà di immettere dette merci al consumo" (1). Ai sensi delle legislazioni nazionali resta inteso che il surriferito atto non può in alcun caso avere effetto fino a quando le merci non sono giunte al luogo indicato dalla dogana per l'operazione di sdoganamento e fintanto che non sono stati presentati i documenti necessari per la loro immissione al consumo. I termini da prevedere per la presentazione delle merci e dei documenti sono quelli stabiliti dalle legislazioni nazionali finché non saranno stati fissati dalle disposizioni comunitarie da adottare in materia.

40. Il paragrafo b) dell'articolo 5, contempla il caso delle merci che, dopo la loro introduzione nel territorio doganale, non vengono espressamente destinate al consumo diretto. Detto paragrafo riguarda le merci immesse al consumo sulla base di un altro regime doganale. Ciò si verifica ad esempio per le merci immesse al consumo nella Comunità dopo aver sostato nei depositi doganali o dopo essere state dichiarate in regime di traffico di perfezionamento. Per non pregiudicare le norme che verranno adottate sul piano comunitario per detti regimi doganali, si prevede che il problema in oggetto verrà risolto mediante gli atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione e concernenti detti regimi doganali.

Articolo 6 (Luogo d'introduzione da prendere in considerazione)

41. Tale articolo precisa, in rapporto ai modi d'inoltro, il luogo da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana; tiene inoltre conto della necessità di fissare norme uniformi per le necessità dell'unione doganale.

(1) Cfr. la Raccomandazione del 25 maggio 1962 della Commissione (G.U. delle Comunità europee n. 51 del 29 giugno 1962, pag. 1545), che ha stabilito il "momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota del dazio doganale applicabile alle merci espressamente destinate al consumo".

42. Per quanto concerne le merci spedite via mare, il paragrafo 1 a) prevede come prima regola che il porto di sbarco debba essere considerato come luogo d'introduzione.

43. La seconda regola prevede che, in talune condizioni, invece del porto di sbarco si possa prendere in considerazione il porto di trasbordo in uno Stato membro.

La presente disposizione ha lo scopo di semplificare la valutazione sia per le amministrazioni doganali degli Stati membri che per gli importatori. In mancanza di tale norma, gli importatori sarebbero indotti a sbarcare le merci nel primo porto comunitario raggiunto, dichiarandole destinate al consumo od a porle in regime sospensivo, avviandole poi verso il vero luogo di destinazione nella Comunità. Potrebbero derivarne deviazioni d'introiti tra Stati membri o deviazioni di traffico. Appare pertanto opportuno ammettere quale luogo d'introduzione il porto di trasbordo, sempreché tale operazione sia stata certificata dal servizio doganale di detto porto. Tuttavia, l'eventuale detrazione delle spese di trasporto sostenute tra il porto di trasbordo e quello di sbarco non deve provocare un'alterazione del prezzo normale. Pertanto, potrebbe risultare necessario precisare l'applicazione della seconda norma, seguendo la procedura prevista dall'articolo 15.

44. Il paragrafo 1 b) prevede il caso delle merci inoltrate via mare e quindi senza trasbordo per via fluviale, fino ad un porto di sbarco situato all'interno della Comunità. Detto comma tiene conto del fatto che le spese di trasporto sostenute all'interno del territorio doganale della Comunità non vanno incluse nel valore in dogana. Ne consegue che si devono incorporare nel valore in dogana solo le spese effettuate fino al primo porto situato allo sbocco del fiume o del canale od a monte dove le merci possono essere sbarcate. Tuttavia, questa regola viene applicata solo se presso l'ufficio doganale del porto di sbarco si comprevi che il nolo dovuto fino a questo porto è superiore a quello dovuto fino al porto considerato.

45. In conformità alla prassi generalmente seguita dagli Stati membri nel caso delle merci inoltrate per ferrovia, per via fluviale, per canale o per strada, ai sensi del paragrafo 1 c) si considera luogo d'introduzione la località dove si trova il primo ufficio doganale dopo l'attraversamento della frontiera del territorio doganale della Comunità.

46. Per quanto concerne le merci inoltrate per posta, il paragrafo 1 d) precisa che, per determinare le spese di consegna da includere nel valore in dogana, si deve considerare come luogo d'introduzione la località di destinazione nel territorio doganale della Comunità. Difatti, le spese postali applicabili nei paesi terzi per il trasporto di merci verso uno Stato membro della Comunità sono identiche qualunque sia il luogo di destinazione all'interno di detto Stato membro. Allorchè una merce viene importata in uno Stato membro per posta attraverso un altro Stato membro della Comunità, le tariffe postali applicabili nel paese di spedizione possono essere diverse da uno Stato membro all'altro. Tuttavia, tali differenze sono minime e la loro incidenza sul valore delle merci è assai esigua. Di conseguenza, non è necessario tener conto di tali differenze, tanto più che in pratica la loro determinazione è molto difficile.

47. Infine, il paragrafo 1 e) contempla il caso delle merci importate per vie diverse da quelle previste nei commi precedenti. Tale disposizione stabilisce che il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è quello in cui viene oltrepassata la frontiera del territorio doganale della Comunità. Ciò vale soprattutto per le merci inoltrate per via aerea. Ne consegue che, secondo la prassi seguita dalla maggior parte degli Stati membri, dev'essere effettuata una ripartizione proporzionale dei noli aerei, sulla base delle distanze percorse al di qua e al di là della frontiera del territorio doganale della Comunità. Ai fini della determinazione del valore in dogana devono essere prese in considerazione soltanto le spese relative alla frazione del trasporto effettuato prima del passaggio di tale frontiera. Le modalità d'applicazione di detta disposizione saranno fissate secondo la procedura prevista all'articolo 15.

48. Il paragrafo 2 dell'articolo 6 prevede il caso delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e quindi avviate verso il luogo di destinazione nella Comunità transitando per il territorio austriaco o svizzero. Al fine di evitare qualsiasi malinteso circa la delimitazione delle spese di consegna ed allo scopo di evitare deviazioni di introiti doganali a detrimento di uno o più Stati membri, si precisa che per la determinazione del luogo d'introduzione ai sensi dei commi a), b), c) ed e) del paragrafo 1, si deve prendere in considerazione la frontiera del territorio doganale della Comunità superata per prima, sempreché si tratti d'un trasporto diretto. In tal caso, le spese di trasporto relative al percorso effettuato dal luogo d'introduzione stabilito come sopra vanno escluse dal valore in dogana. In caso contrario e cioè se dette merci vengono depositate ad esempio in un magazzino doganale di uno dei due Stati non membri, per la determinazione del luogo d'introduzione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi b) c) ed e) del paragrafo 1 bisogna prendere in considerazione la frontiera del territorio doganale della Comunità superata per ultima.

Tuttavia, questa norma non si applica alle merci inoltrate per posta (paragrafo 1 d)), dato che, in tale fattispecie, ai fini della delimitazione delle spese da includere nel valore in dogana, viene preso in considerazione il luogo di destinazione.

49. Il paragrafo 3 dell'articolo 6 tiene conto della situazione geografica particolare dei dipartimenti francesi d'Oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione) nei confronti del territorio europeo della Comunità. A tal fine, sono previste norme speciali per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e quindi spedite direttamente da un dipartimento d'Oltremare verso il territorio europeo della Comunità, o spedite in un dipartimento d'Oltremare da altre zone del territorio doganale della Comunità.

Lo scopo di dette norme è quello di garantire che alle merci in oggetto venga, per quanto possibile, riservato un trattamento analogo a quello previsto dal paragrafo 1 a favore delle merci di origine estera introdotte nel territorio europeo della Comunità. Pertanto, il luogo d'introdu-

zione da prendere in considerazione nei casi specifici previsti dal paragrafo 3 è il porto o l'aeroporto situato nella zona di provenienza del territorio doganale, sempreché nel luogo di destinazione si accerti che le merci sono state trasbordate o sbarcate sotto il controllo del servizio doganale del porto o dell'aeroporto di provenienza ed a condizione che si tratti di un trasporto diretto tra parti del territorio doganale della Comunità.

50. Se non sussistono tali condizioni, ai sensi del 2° comma del presente paragrafo, la norma di cui sopra non si applica. In tale ipotesi, dev'essere preso in considerazione il luogo d'introduzione di cui ai paragrafi 1 e 2, situato nella zona di destinazione della Comunità. Tale disposizione ha lo scopo d'evitare che uno scalo in una parte del territorio doganale della Comunità od un semplice sorvolo di tale parte od infine il deposito delle merci in uno Stato non membro possa dar diritto a non includere nel valore in dogana le spese sostenute per il trasporto dai dipartimenti francesi d'Oltremare al territorio europeo della Comunità.

Articolo 7 (Spese)

51. Nel presente articolo sono indicate le principali spese riguardanti la vendita e la consegna delle merci nel luogo d'introduzione che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 b), sono comprese nel prezzo normale.

Trattasi delle spese enumerate a titolo esemplificativo nella nota interpretativa 2 all'articolo I paragrafo 2 b) della Definizione di Bruxelles. Tale enumerazione è completata dall'aggiunta delle spese di scarico.

52. Difatti, la Definizione presuppone che le merci debbano poter essere materialmente consegnabili al compratore nel porto d'introduzione in conformità alla prassi commerciale seguita in detto porto. Orbene, tale prassi può assumere forme diverse a seconda della natura delle merci e degli usi vigenti nei porti. Un contratto basato su un prezzo CIF può prevedere che

la consegna materiale avverrà, ad esempio, nella nave importatrice, al di sopra dell'impavesata o sulla banchina. Per rendere più facile la valutazione, data la diversità di tali situazioni e l'incidenza relativamente esigua in tali spese sul valore in dogana, sembra giustificato aggiungere al valore in dogana, le spese di sbarco soltanto se sono comprese nel prezzo delle merci consegnate nel luogo d'introduzione o nel nolo fino a tale luogo.

53. Il paragrafo 2 precisa come deve essere effettuata la ripartizione delle spese di trasporto, qualora il venditore le abbia incluse nel prezzo, nel caso in cui le merci siano state istradate con lo stesso modo di trasporto oltre il luogo d'introduzione e fino al luogo di destinazione nella Comunità. Le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione possono essere basate sulla medesima tariffa applicata per la consegna da tale luogo a quello di destinazione. In tal caso, le spese per chilometro sono uguali per tutto il percorso complessivo e la ripartizione sarà facile da effettuare. Tuttavia, talvolta la tariffa per il trasporto fino al luogo d'introduzione è diversa da quella applicabile da detto luogo a quello di destinazione. Ciò accade per talune tariffe decrescenti, che variano in funzione della distanza percorsa. Ad esempio, se le merci vengono spedite da un luogo E, situato al di fuori del territorio doganale della Comunità, le spese per il trasporto diretto da E al luogo di destinazione D, situato all'interno della Comunità, possono essere inferiori alle spese complessive per il trasporto effettuato in due tempi e cioè da E al luogo d'introduzione e da questo luogo fino a D. In tal caso, l'accertamento delle spese di trasporto effettivamente sostenute fino al luogo d'introduzione, che devono essere incluse nel valore in dogana risulta difficile per non dire impossibile, soprattutto ove il calcolo di tali spese non sia basato su una tariffa di trasporto nota. Per tale ragione, nel paragrafo 2 dell'articolo 7 viene prevista una soluzione atta a facilitare tale accertamento.

In linea di principio, è opportuno procedere ad una ripartizione proporzionale delle spese di trasporto basata sulle distanze percorse al di qua e al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità. Tuttavia, qualora l'importatore, alla luce di una tariffa di trasporto obbligatoria e generale, ritenga che le spese relative al traspor-

to fino al luogo d'introduzione sarebbero inferiori a quelle calcolate in base alla ripartizione proporzionale, dovrà comprovare tale fatto al servizio doganale. All'occorrenza, nel valore in dogana saranno incluse soltanto le spese che sarebbero state occasionate, a norma di tale tariffa, dal trasporto fino al luogo d'introduzione.

54. Qualora le merci importate siano fatturate ad un prezzo unico franco-destino corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione (paragrafo 3), non si dovrà procedere ad un aggiustamento detraendo le spese di trasporto all'interno della Comunità, dato che se lo si facesse si perverrebbe ad un valore inferiore al prezzo normale. Tuttavia, siffatta detrazione è ammessa se l'importatore può comprovare che il prezzo praticato per una consegna franco-frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco-destino.

55. Qualora il trasporto venga effettuato gratuitamente o vi provveda l'acquirente con propri mezzi, ai sensi del paragrafo 4, bisogna includere nel valore in dogana le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa abitualmente praticata dai vettori professionali per i trasporti analoghi. Lo scopo di tale disposizione è di rendere possibile la determinazione delle spese di trasporto da includere nel valore in dogana, qualora non siano fatturate.

56. Le autorità tedesche non comprendono nel valore in dogana delle merci importate dai paesi terzi le spese di trasporto relative al transito attraverso i territori tedeschi ove non si applica la legge fondamentale della Repubblica federale e che sono soggetti alla regolamentazione del commercio tedesco. Il Governo tedesco ha proposto che anche gli altri Stati membri adottino la medesima prassi, al fine di garantire agli importatori nella Comunità un identico trattamento in materia di riscossione dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune. Il paragrafo 5 s'ispira a tale proposta.

Articolo 8 (Prezzo di fattura)

57. La Definizione si ispira ad una norma teorica destinata a trovare applicazione nella generalità dei casi, indipendentemente dal fatto che le merci abbiano formato oggetto o meno di un contratto di vendita e dalle condizioni previste in tale contratto. E' stata elaborata basandosi sulle condizioni che intervengono nella maggior parte delle operazioni d'importazione; essa consente pertanto di determinare quasi sempre il valore in dogana sulla base del prezzo pagato o di quello da pagare (prezzo di fattura). Tuttavia, tale prassi presuppone che siano definite le condizioni per l'accettazione del prezzo di fattura, quale base della valutazione. Tale è lo scopo dell'articolo 8, che s'ispira alla nota interpretativa 5 all'articolo I della Definizione di Bruxelles.

Per evitare le sottovalutazioni e per proteggere gli importatori onesti contro la concorrenza sleale, le amministrazioni doganali devono poter rifiutare di accettare il prezzo di fattura quale base della valutazione, anche se le condizioni previste da detto articolo siano soddisfatte, qualora il prezzo pagato o da pagare non fornisca un'indicazione valida del prezzo normale. Pertanto, tale articolo ha carattere facoltativo.

58. La prima condizione (paragrafo 1 a) è che il contratto di vendita venga eseguito entro i termini di tempo di cui all'articolo 9 del presente regolamento. Tale disposizione, che viene precisata più accuratamente ai punti n. 64-69, intende tener conto del fatto che la maggior parte delle importazioni sono effettuate sulla base di un contratto stipulato in un'epoca diversa da quella prevista dall'articolo 5.

59. La seconda condizione per l'accettazione del prezzo di fattura (paragrafo 1 b) richiede che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 relativo al momento di prendere in considerazione per la determinazione del prezzo normale, il prezzo pagato o da pagare corrisponda, all'atto della sua fissazione, ai prezzi praticati per una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza da un venditore ad un compratore, indipendenti l'uno dall'altro.

Detta condizione s'ispira alla Raccomandazione del 1° giugno 1965 del Consiglio di cooperazione doganale relativa all'applicazione della Definizione di Bruxelles (1) in cui si precisano i prezzi che non possono essere considerati come praticati nel caso di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza da un venditore ad un compratore, indipendenti l'uno dall'altro.

Detta Raccomandazione precisa in particolare i metodi da seguire per confrontare i prezzi delle merci da valutare con i prezzi di merci identiche o affini, nonché i casi in cui le differenze di prezzo così constatate possano nondimeno essere accettate.

60. La terza condizione per l'accettazione del prezzo di fattura (paragrafo 1 c) contempla le rettifiche da apportare per tener conto dei diversi elementi che potrebbero differire, nella vendita in oggetto, dagli elementi costitutivi del prezzo normale.

Tale condizione corrisponde a quanto disposto dal paragrafo b) della nota interpretativa 5 all'articolo I della Definizione di Bruxelles. Infatti, possono sussistere differenze tra le condizioni previste dal contratto per le merci da valutare e quelle contemplate dalla vendita tecnica, quale è prevista dalla Definizione. Perciò, il prezzo contrattuale può essere accettato, ma a condizione d'apportarvi le necessarie rettifiche onde soddisfare alle condizioni fissate dalla Definizione.

61. Il paragrafo 2, riprendendo le disposizioni enunciate nell'ultimo comma della nota interpretativa 5 all'articolo I della Definizione di Bruxelles, indica alcune di tali rettifiche. Trattasi in particolare di prendere in considerazione le spese di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 7 del presente progetto, le riduzioni di prezzo accordate solo ai rappresentanti esclusivi, gli sconti normali, nonché qualsiasi altro abbuono sul prezzo usuale di concorrenza.

(1) Raccolta del Consiglio di cooperazione doganale sul valore, in dogana; parte b, da 4 a 7.

62. Sono equiparati ai rappresentanti ed ai concessionari esclusivi tutte le altre persone che operano in condizioni analoghe e ciò al fine di evitare che le ultime siano soggette ad un trattamento diverso da quello riservato alle prime per l'unica ragione che le loro attività sono diversamente denominate.

63. L'espressione "prezzo usuale di concorrenza" di cui al paragrafo 2 c) è precisata nella nota del 1° giugno 1965 del Consiglio di cooperazione doganale (1). Detta nota, richiamandosi alla Raccomandazione emanata nella stessa data e relativa all'applicazione della Definizione di Bruxelles, dispone che, se non sono rifiutati in base a detta Raccomandazione, tutti i prezzi praticati per le merci importate devono essere considerati come prezzi usuali di concorrenza ai sensi della nota interpretativa 5 all'articolo I della Definizione.

Articolo 9 (Tolleranza relativa all'elemento "tempo")

64. Il paragrafo 1 prevede una tolleranza di 6 mesi per tutte le merci, dato che, in base all'esperienza degli Stati membri, tale termine abbraccia nella maggior parte dei casi il periodo necessario per l'esecuzione dei contratti.

65. Tuttavia, in taluni rami commerciali gli acquisti a termine costituiscono la regola e non l'eccezione. E' necessario tener conto di tale prassi commerciale e consentire pertanto una tolleranza di 12 mesi per tutte le merci abitualmente vendute con consegna a termine (paragrafo 2). Per alcune di tali merci la tolleranza di 12 mesi potrà essere aumentata conseguentemente, senza però poter superare i 24 (paragrafo 3).

66. Il paragrafo 4 prevede che le merci per le quali vengono ammesse tolleranze particolari, ai termini dei paragrafi 2 e 3, saranno determinate a livello comunitario. Tale metodo deve garantire un'applicazione uniforme delle tolleranze e agevolare il compito dei servizi doganali.

.../...

(1) Raccolta del Consiglio di cooperazione doganale sul valore in dogana; parte 3-B III-1.

67. In taluni casi le merci sono fabbricate su commessa. Pertanto, al fine di poter effettuare la valutazione in base al prezzo di fattura, risulta giustificato ammettere tolleranze particolari che tengano conto dei termini convenuti per la consegna. Tali casi sono previsti dal paragrafo 5.

68. Il paragrafo 6 dispone infine che, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che determinano un prolungamento del termine di consegna, può essere ammesso un corrispondente aumento della tolleranza accordata per la consegna delle merci entro termini normali.

69. Nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 15 del presente progetto, in periodo di fluttuazioni anormali dei prezzi (paragrafo 7) l'applicazione delle tolleranze previste dall'articolo 9 può essere sospesa.

Articolo 10 (Modalità di pagamento)

70. Il paragrafo 1 si richiama al principio enunciato nella Definizione, secondo cui il prezzo da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate per l'immissione diretta al consumo è un prezzo in contanti fissato al momento previsto dall'articolo 5.

71. Tuttavia, nella prassi si osserva che, secondo gli usi commerciali, il pagamento delle merci da valutare avviene spesso prima o dopo il momento previsto al paragrafo a) dell'articolo 5. D'altro lato, tale momento non coincide generalmente con la data presa in considerazione negli ambienti commerciali affinché un prezzo sia considerato pagato in contanti.

I paragrafi 2-5 stabiliscono pertanto le norme da seguire in materia.

72. Il paragrafo 2 a) rispetta gli usi commerciali consentendo di considerare come in contanti i prezzi, il cui pagamento deve intervenire tra il momento della spedizione delle merci e quello della loro importazione. Tale disposizione ha lo scopo di evitare la rettifica dei prezzi che nella prassi commerciale sono considerati prezzi in contanti.

73. Il paragrafo 2 b) prevede il caso in cui il pagamento parziale o totale delle merci debba intervenire dopo il momento previsto dall'articolo 5, senza che venga peraltro concesso uno sconto per pagamento in contanti. In tal caso, è spesso difficile accertare se si tratti effettivamente di un prezzo che si risolverà in un pagamento differito. D'altro canto, una diminuzione del prezzo fatturato è giustificata soltanto se l'acquirente che beneficia delle facilitazioni di pagamento può ottenere un prezzo inferiore pagando per pronta cassa. Pertanto, affinché sia ammessa la detrazione di uno sconto, l'importatore deve comprovare l'esistenza di un prezzo diverso in caso di pagamento in contanti.

74. Il paragrafo 3 precisa che lo sconto detraibile non può superare quelli abitualmente praticati, secondo gli usi commerciali. L'introduzione di tale limite è necessaria per evitare abusi e per garantire agli importatori il trattamento più uniforme possibile.

75. I paragrafi 4 e 5 contemplano il caso in cui il pagamento delle merci debba avvenire prima della loro spedizione. Soltanto un pagamento da effettuare prima di tale momento, va considerato come pagamento anticipato che può dar luogo ad una rettifica. Detta rettifica è giustificata dal fatto che il pagamento anticipato, che è una prestazione in più rispetto al pagamento del prezzo di fattura, frutta generalmente un interesse a favore del venditore. Se, per tale prestazione viene accordato uno sconto, si dovrà tener conto di esso in sede di determinazione del valore in dogana. Viceversa, se tale sconto non è previsto, la necessaria rettifica del prezzo di fattura verrà effettuata tenendo conto degli interessi che il compratore avrebbe dovuto corrispondere sull'importo pagato anticipatamente. Qualora venga provato che il prezzo pagato anticipatamente corrisponde a quello per contanti, il prezzo di fattura non viene rettificato.

76. Quando le merci sono immesse al consumo a seguito di un regime doganale diverso dall'immissione al consumo diretta (ad esempio, regime di deposito, di traffico di perfezionamento, di transito), il momento della valutazione di cui al paragrafo b) dell'articolo 5 può essere diverso da quello da prendere in considerazione per il prezzo in contanti di cui al paragrafo 1. Pertanto, il paragrafo 6 prevede che le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 possono esser adattate in conformità, seguendo la procedura prevista dall'articolo 15.

Articolo 11 (Conversione monetaria)

77. Il prezzo o talune spese accessorie (ad esempio, spese di trasporto e di assicurazione) presi in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana possono esser espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui viene effettuata la valutazione. In tal caso, occorre convertire tali elementi nella moneta dello Stato membro interessato. Al fine di garantire l'applicazione uniforme nella Comunità delle regole di conversione delle monete e nell'intento di evitare che l'esistenza di norme diverse negli Stati membri possa dar vita a speculazioni, l'articolo 11 stabilisce le disposizioni da seguire in materia. Tale articolo s'ispira al regolamento n. 129/62/CEE del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1). L'articolo 11 del presente progetto prevede anzitutto (par. 1) che il tasso di conversione da applicare a tutte le monete per le quali è stata dichiarata la parità presso il Fondo monetario internazionale è quello corrispondente alla parità riconosciuta da detta Istituzione. Beninteso tale regola presuppone che le variazioni di valore della moneta in oggetto non superino i limiti previsti dalle norme di detta Istituzione.

78. Il paragrafo 2 prevede l'ipotesi dei paesi la cui moneta, pur non essendo conforme alle condizioni previste dal paragrafo 1, forma però oggetto di quotazioni ufficiali sui mercati valutari degli Stati membri. Ispirandosi ad una disposizione del surriferito regolamento, tale paragrafo prevede che, per convertire la moneta in questione, occorre applicare il corso di vendita rilevato sul o sui mercati valutari più rappresentativi dello Stato membro in cui avviene la valutazione.

79. Il paragrafo 3 prevede infine che i cambi da applicare alle monete non conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1 e alle monete dei paesi che fanno ricorso a tecniche di cambio anormali, quali i tassi fluttuanti, o i tassi di cambio multipli, vengono determinati e pubblicati in conformità alla procedura prevista dall'articolo 15 del presente progetto, al fine di garantire la loro applicazione uniforme sul piano comunitario.

.../...

(1) G.U. delle Comunità europee n.106 del 30 ottobre 1962, pag. 2553.

Articolo 12 (Valori medi forfettari)

80. La determinazione del valore in dogana solleva difficoltà qualora all'atto della valutazione non si disponga delle indicazioni necessarie. Tali difficoltà sorgono specialmente quando talune merci sono abitualmente fornite in regime commerciale di commissione per essere vendute dopo l'importazione (ad esempio, in caso di merci deperibili quali gli ortofrutticoli ed i fiori recisi).

81. Nel settore dei prodotti petroliferi, sono state osservate difficoltà d'indole diversa. Infatti, data la peculiare struttura del settore dei prodotti petroliferi e le condizioni che presiedono alle transazioni commerciali relative a tali prodotti, la determinazione del valore in dogana presenta particolari difficoltà.

Del resto, all'atto della fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi enumerati nell'elenco G allegato al Trattato, gli Stati membri avevano riconosciuto che "la fissazione dei dazi ad valorem potrebbe far sorgere talune difficoltà inerenti alla determinazione esatta del valore dei prodotti importati" (verbale della riunione del Consiglio tenutasi a Bruxelles l'8 maggio 1964, doc. S/367/64 (TDC 17)).

82. Per ovviare alle difficoltà che sorgono in tali settori, alcuni Stati membri ricorrono a valori medi forfettari basati in genere su prezzi praticati in occasione d'importazioni precedenti (caso delle merci deperibili), o su quotazioni mondiali (caso dei prodotti petroliferi).

Tali difficoltà potrebbero provocare deviazioni di traffico all'interno della Comunità. E' pertanto opportuno prevedere la facoltà di fissare sul piano nazionale, o su quello comunitario, valori medi forfettari per le categorie di merci in questione. Tuttavia, in un regolamento di base, non sembra opportuno limitare tale facoltà a talune merci ben determinate. Infatti, la necessità di stabilire valori medi forfettari, necessità che si è già manifestata in altri settori diversi da quelli menzionati, potrà divenire ancora maggiore. Le misure d'applicazione relative a tali valori dovranno essere precisate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

Articolo 13(Dichiarazione particolareggiata del valore in dogana)

83. Le norme in vigore negli Stati membri per la dichiarazione del valore in dogana presentano notevoli differenze. In breve, le amministrazioni degli Stati membri, applicano tre sistemi. Il primo prevede soltanto la dichiarazione del valore in dogana delle merci importate. Il secondo esige soltanto la dichiarazione degli elementi di fatto relativi all'importazione delle merci da valutare. Il terzo infine si basa sulla dichiarazione e del valore doganale e di taluni elementi di fatto.

84. Inoltre, anche le disposizioni relative ai documenti da presentare per la valutazione (fatture, contratti, ecc.) sono diverse.

85. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle norme di valutazione, occorre poter fissare sul piano comunitario gli elementi e i documenti da fornire all'ufficio di dogana. Le norme da seguire in materia possono essere stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

TITOLO II (Disposizioni istituzionali)

86. Il Comitato del valore in dogana (articolo 14) è un organo composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è incaricato di esaminare tutti i problemi che possono sorgere in applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento.

Il progetto di regolamento contiene soltanto norme generali, sulla cui applicazione dovranno costantemente vigilare gli organi della Comunità in stretta collaborazione con i rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Il Comitato fornisce il quadro più adeguato per tale cooperazione, soprattutto per quanto concerne l'adozione delle modalità generali di attuazione.

87. Le soluzioni comunitarie sono adottate in conformità alle disposizioni dell'articolo 15, tenuto conto del parere favorevole del Comitato che si pronuncia a maggioranza qualificata, mentre il Consiglio decide in ultima istanza quando il Comitato non ha espresso parere favorevole sulle proposte formulate dalla Commissione.

Naturalmente questa procedura non intacca affatto i poteri conferiti alla Commissione ed agli Stati membri dagli articoli 169 e 170 del Trattato.

88. Dato che il presente progetto s'ispira direttamente alla Definizione di Bruxelles, è necessario armonizzare la posizione degli Stati membri in merito ai lavori del Consiglio di Cooperazione doganale e del relativo Comitato del valore (articolo 16). Il Comitato di cui all'articolo 14 sembra essere l'organo più adatto per tale azione.

TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali)

Sfera di applicazione della Definizione

89. Ai sensi dell'articolo 1 del presente progetto, la definizione del valore in dogana sta alla base dell'applicazione della tariffa doganale comune. Essa non riguarda pertanto i soli dazi doganali ad valorem, ma in linea di principio è applicabile ogni qualvolta che nella tariffa doganale comune, appare l'espressione "ad valorem" o "valore" senza alcuna altra precisazione. Di conseguenza, la parte "ad valorem" dei dazi misti, come pure il termine "valore" usato nel designare taluni formaggi (voce 04.04 A Emmental, Gruyère, Sbrinz) vanno determinati in conformità alla Definizione del valore in dogana. Tale interpretazione è conforme all'addendum generale della Definizione di Bruxelles, in cui si raccomanda che la "nozione del valore, quale risulta nella Definizione e nelle presenti note interpretative, venga utilizzata per la determinazione del valore di tutte le merci da dichiarare in dogana, comprese quelle esenti da dazi e le merci soggette a dazi specifici".

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1 non escludono definizioni particolari del valore, come quella eccezionalmente riportata nella tariffa doganale comune per il mercurio di cui alla voce 28.05 D I (valore FOB); la norma speciale prevale su quella generale (lex specialis derogat legi generali).

90. D'altro canto, l'articolo 1 verte soltanto sul valore delle merci importate e l'articolo 5 a) precisa il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate come destinate al consumo diretto. Non sono pertanto prese in considerazione le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime doganale particolare (ad esempio importazione temporanea, traffico di perfezionamento) senza essere successivamente immesse al consumo partendo da uno di tali regimi. Quando tali merci vengono immesse al consumo (articolo 5 b), si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli atti del Consiglio o della Commissione relativi alla determinazione del valore in dogana delle merci immesse al consumo partendo da un regime doganale diverso da quello dell'immissione diretta al consumo (articolo 17).

.../...

91. Per quanto riguarda le merci che formano oggetto dei Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.) e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.) esse saranno ugualmente disciplinate dalle disposizioni del regolamento. I due Trattati citati non prevedono, nè esplicitamente nè implicitamente, delle disposizioni relative all'uniformazione della legislazione doganale. Detta uniformazione non comporta alcuna modifica in rapporto al Trattato che istituisce la C.E.C.A. - il quale non limita la competenza degli Stati membri in tale materia - e non deroga alle prescrizioni del Trattato C.E.E.A. Dunque è permesso di concludere, in virtù dell'articolo 232 del Trattato C.E.E., che le disposizioni stabilite in materia sulla base di tale Trattato, sono valide per le merci in causa.

Deviazioni di traffico e di entrate provenienti dai dazi doganali

92. In sede di elaborazione delle disposizioni contenute nel presente progetto, è stato tenuto conto della necessità di evitare per quanto possibile deviazioni di traffico e di entrate doganale nella Comunità a scapito di uno o più Stati membri. Qualora dovessero verificarsi ugualmente conseguenze del genere, potrebbero essere adottati seguendo la procedura prevista all'articolo 15 del progetto, provvedimenti atti ad eliminare tali deviazioni, fatte salve le disposizioni previste dal Trattato o dagli atti del Consiglio (1) (articolo 18).

Entrata in vigore del regolamento

93. Poichè la decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 ha previsto l'attuazione dell'unione tariffaria a decorrere dal 1^o luglio 1968, l'articolo 20 prevede per l'entrata in vigore del regolamento, la stessa data, onde contribuire all'applicazione effettiva e corretta della tariffa doganale comune a partire da tale momento.

Dato che il presente progetto stabilisce soltanto i principi fondamentali per la determinazione del valore in dogana delle merci, è ovvio che saranno necessari provvedimenti di attuazione.

94. Resta inteso che, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente progetto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative a settori non disciplinati dal presente progetto di regolamento di base rimangono applicabili fino a quando verranno eventualmente sostituite da provvedimenti comunitari di attuazione di cui tali materie potranno fare oggetto. Ciò si verificherà in particolare per i settori che richiedono misure di attuazione, ai sensi degli articoli 9 paragrafo 4, 11 paragrafo 3, 12 e 13 del

(1) Risoluzione del Consiglio dell'11 maggio 1966; doc. 521/66(AG 116) T/198/66.

progetto o per i settori per i quali è previsto l'impiego di tali misure nella relazione (specie per gli articoli 4 e 6).

Base giuridica del regolamento

95. La messa in opera dell'unione doganale, sulla quale è fondata la Comunità Economica Europea, è disciplinata, per l'essenziale, nel Capitolo del Trattato che le è dedicato. In tale Capitolo del Trattato figurano delle prescrizioni precise per quanto attiene all'abolizione dei dazi doganali intracomunitari, all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modifiche o alle sospensioni autonome di essa. Per contro, per quanto riguarda le disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo 27 del Trattato prevede soltanto un ravvicinamento nella misura necessaria, il quale deve essere effettuato dagli Stati membri prima della fine della prima tappa. Tale articolo non conferisce alle istituzioni della Comunità alcun potere per statuire delle disposizioni obbligatorie.

96. In seguito ai lavori ai quali è stato proceduto in materia, con la partecipazione degli Stati membri, la Commissione ha constatato però che è necessario garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune. A tal fine occorre, in talune materie, adottare atti comunitari obbligatori necessari per precisare le norme relative alla messa in opera di una legislazione doganale atta ad assicurare l'uniformità di cui sopra. Trattandosi della messa in opera di un elemento di base dell'unione doganale, e, nell'assenza di un potere di azione conferito alle istituzioni comunitarie nel relativo Capitolo del Trattato, non sembra che gli atti comunitari di cui si tratta possano essere basati su altre disposizioni specifiche del Trattato, ed in particolare su quelle relative alla politica commerciale comune.

97. L'esigenza di una ~~uniformazione~~ ~~risulta~~ ~~considerazioni~~ ~~esposte~~ qui sopra. In tali condizioni, e tenuto conto del fatto che l'applicazione uniforme delle regole comuni sul valore in dogana non può essere assicurata se non dall'adozione di un regolamento, la Commissione ritiene che questo atto può essere basato soltanto sull'articolo 235 del Trattato.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al valore in dogana delle merci

(presentata dalla Commissione al
Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
e in particolare suo articolo 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Considerando che la Comunità Economica Europea è fondata su di una
unione doganale, la cui messa in opera è disciplinata, per l'essenziale, dalle
disposizioni del Titolo I, Capitolo I, del Trattato;

Considerando che tale Capitolo del Trattato comporta in insieme di
prescrizioni precise, per quanto attiene, in particolare, all'abolizione dei
dazi doganali tra gli Stati membri, all'instaurazione e alla messa in opera pro-
gressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modifiche e alle sospensioni
autonomi dei dazi di essa; che, per contro, se il predetto Capitolo contiene,
nel suo articolo 27, una disposizione in virtù della quale gli Stati membri pro-
cedono, prima della fine della prima tappa, e nella misura necessaria, al ravvi-
cinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
in materia doganale, esso non conferisce alle istituzioni della Comunità il
potere di statuire delle disposizioni obbligatorie in tale materia; che un
esame approfondito cui si è proceduto, unitamente con gli Stati membri ha però
posto in luce la necessità di precisare in talune materie, con atti comunitari
obbligatori, le misure indispensabili alla messa in opera di una legislazione
doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune;

Considerando che, ai sensi della decisione del Consiglio del 26 luglio
1966 (1), gli Stati membri applicheranno dal 1° luglio 1968 la tariffa doganale
comune all'importazione dai paesi terzi dei prodotti non compresi nell'alle-
gato II del Trattato;

(1) G.U. delle Comunità europee n. 165 del 21 settembre 1966, p. 2971.

Considerando che la tariffa doganale comune sarà applicata dal 1° luglio 1968 anche all'importazione dai paesi terzi di alcuni prodotti compresi nell'allegato II del Trattato, ai quali saranno applicati dazi doganali ad valorem;

Considerando che la tariffa doganale comune prevede quasi esclusivamente dazi ad valorem;

Considerando che occorre determinare il valore in dogana in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, in modo che sia identico in tutta la Comunità, il livello della protezione costituita dalla tariffa doganale comune e sia così impedita qualsiasi deviazione di traffico e di attività, nonché qualsiasi distorsione della concorrenza che potrebbero scaturire dall'esistenza di disposizioni nazionali divergenti;

Considerando che occorre anche garantire agli importatori un trattamento uguale per quanto riguarda la percezione dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune;

Considerando che gli Stati membri sono Parti contraenti della Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ed entrata in vigore il 28 luglio 1953;

Considerando che detta Convenzione tiene conto dei principi in materia di valutazione contenuti nell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali ed il Commercio (GATT);

Considerando che a detta Convenzione sono annesse una Definizione sul valore in dogana e delle Note interpretative che ne costituiscono parte integrante;

Considerando che, ai sensi dell'articolo II della Convenzione sul valore, le Parti contraenti hanno l'obbligo di inserire la Definizione sul valore nella propria legislazione nazionale;

Considerando tuttavia che, ai sensi dell'articolo IV della suddetta Convenzione, ciascuna Parte contraente può adattare il testo della Definizione inserendovi quelle disposizioni delle Note interpretative ritenute necessarie e dando al testo la forma giuridica indispensabile perchè possa prendere effetto nella legislazione nazionale, con aggiunta, ove del caso, di disposizioni esplicative complementari per precisarne la portata;

Considerando che, per le possibilità di adattamento consentite da detto articolo, la Definizione e le Note interpretative sono state trasposte diversamente nelle legislazioni degli Stati membri;

Considerando inoltre, che le Note interpretative contengono disposizioni facoltative che o non sono state recepite da tutti gli Stati membri o la cui applicazione è diversa;

Considerando che per la diversità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate dagli Stati membri sulla base della Definizione e delle Note interpretative, non si raggiunge, pertanto, l'uniformità richiesta per l'applicazione della tariffa doganale comune;

Considerando inoltre che la instaurazione di un'unione doganale fra gli Stati membri richiede l'adattamento alle esigenze di detta unione doganale di talune disposizioni della Definizione e delle Note interpretative;

Considerando che soltanto l'adozione di un regolamento comunitario permette di raggiungere gli obiettivi predetti;

Considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento alle importazioni di tutte le merci e prevedere, a tale fine, una procedura comunitaria che permetta di precisarne la portata e stabilirne le modalità di applicazione nei termini richiesti; che è necessario istituire un Comitato del valore in dogana al fine di attuare in tale campo una collaborazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione;

Considerando che il Trattato non ha previsto poteri di azione richiesti a tale effetto;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Articolo 1

1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana delle merci importate è il prezzo normale, cioè il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci, al momento previsto dall'articolo 5, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro.

2. Il prezzo normale delle merci importate è determinato supponendo che:

- a) le merci siano consegnate al compratore nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
- b) tutte le spese riferentisi alla vendita e alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione siano sopportate dal venditore e, pertanto, comprese nel prezzo normale;
- c) i dazi doganali e le tasse esigibili nel territorio doganale della Comunità, siano sopportati dal compratore e, pertanto esclusi dal prezzo normale.

Articolo 2

1. Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore, indipendenti l'uno dall'altro è una vendita nella quale, in particolare:

- a) il pagamento del prezzo delle merci costituisce la sola prestazione effettiva del compratore, intesa non soltanto come adempimento di un obbligo legale o contrattuale, ma anche di qualsiasi altra controprestazione;

- b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali finanziarie od altre, contrattuali o non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, e, il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;
- c) nessuna parte del ricavato delle ulteriori vendite o di altri atti di disposizione o della utilizzazione delle merci spetterà, direttamente o indirettamente al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata in affari al venditore.

2. Due persone sono considerate associate in affari, se una di esse possieda un interesse qualunque negli affari o nei beni dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse negli affari o nei beni o se ancora una terza persona sia cointeressata negli affari o nei beni di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti od indiretti.

Articolo 3

1. Quando le merci da valutare:

- a) sono fabbricate secondo un brevetto d'invenzione o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati,
- b) sono importate coperte da marchio di fabbrica o di commercio,
- c) sono importate per formare oggetto di vendita o di altro atto di disposizione o per essere utilizzate, coperte da marchio di fabbrica o di commercio stranieri,

nella determinazione del prezzo normale si deve considerare che tale prezzo comprende il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello, o del marchio di fabbrica o di commercio relativi a dette merci. Questa disposizione si applica anche quando si tratta di diritto di autore o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale od industriale.

2. Le eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

3. Quando le merci sono importate per formare oggetto, dopo una ulteriore lavorazione o trasformazione, sia di una vendita o di un altro atto di disposizione coperte da un marchio di fabbrica o di commercio stranieri, sia di una utilizzazione coperte da un tale marchio, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6.

4. Il valore del diritto di utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio stranieri sarà compreso integralmente nel prezzo normale delle merci da valutare, quando dette merci debbono subire dopo l'importazione, una o più delle operazioni seguenti:

- a) operazioni semplici, quali l'apposizione di un marchio, il frazionamento, la cernita o l'imballaggio;
- b) operazioni che non contribuiscono affatto o contribuiscono soltanto in minima parte a conferire alle merci su cui verrà apposto il marchio, le loro caratteristiche o proprietà essenziali.

5. Il valore del diritto di utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio stranieri sarà integralmente escluso dal prezzo normale delle merci da valutare, salvo che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 4, lettera a):

- a) quando le merci importate sono prodotti correnti, che possono essere ottenuti in condizioni di libera concorrenza;
- b) o quando il diritto di utilizzazione del marchio per i prodotti finiti dipende dalle operazioni effettuate dopo l'importazione e non è vincolato all'utilizzazione delle merci importate.

6. Quando le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non sono applicabili, è inclusa nel prezzo normale delle merci da valutare una parte del valore del diritto di utilizzare il marchio di fabbrica o di commercio stranieri, rimanendone esclusa la parte afferente alle operazioni successive all'importazione.

7. Ai sensi del presente articolo, un marchio di fabbrica o di commercio è considerato straniero, se appartiene:

- a) ad una persona qualsiasi che, al di fuori del territorio doganale della Comunità, abbia coltivato, prodotto, fabbricato o messo in vendita le merci da valutare, o che abbia compiuto altre operazioni nei riguardi delle merci stesse;
- b) ad una persona qualsiasi associata in affari con una qualsiasi persona indicata nella lettera a);
- c) ad una persona qualsiasi, i cui diritti sul marchio siano limitati da un accordo stipulato con una delle persone di cui alle lettere a) o b).

Articolo 4

Il prezzo normale è determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci da valutare.

Articolo 5

Il momento di cui all'articolo 1 è:

- a) per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate per la diretta immissione in consumo, la data in cui l'ufficio di dogana accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'immissione in consumo di dette merci;
- b) per la determinazione del valore in dogana delle merci immesse in consumo a seguito di un altro regime doganale, il momento stabilito dagli atti dispositivi del Consiglio o della Commissione relativi a tale regime o stabilito dagli Stati membri in conformità degli atti stessi.

Articolo 6

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità s'intende:

- a) per le merci spedite via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che il trasbordo sia stato accertato dall'ufficio di dogana di detto porto;
- b) per le merci spedite via mare e successivamente via fiume, senza trasbordo, il primo porto, situato sia alla foce del fiume o del canale sia a monte, dove può essere effettuato lo sbarco delle merci, a condizione che venga comprovato all'ufficio di dogana che il nolo dovuto fino al porto di sbarco sia superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;
- c) per le merci spedite per ferrovia, per fiume, per canale o su strada, il luogo del primo ufficio di dogana;
- d) per le merci spedite per via postale, il luogo di destinazione;
- e) per le merci spedite per altre vie, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale della Comunità.

2. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite direttamente fino al luogo di destinazione attraverso il territorio austriaco o svizzero, la frontiera del territorio doganale della Comunità attraversata per prima è presa in considerazione per determinare il luogo d'introduzione, in conformità delle disposizioni delle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1.

Quando le merci considerate non sono spedite direttamente, la frontiera del territorio doganale della Comunità attraversata per ultima è presa in considerazione per determinare il luogo d'introduzione in conformità delle disposizioni delle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1.

3. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite direttamente da un dipartimento francese d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità, o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è quello definito nei paragrafi 1 e 2, situato nella parte del territorio doganale della Comunità, da dove provengono dette merci, a condizione che le stesse abbiano formato oggetto di scarico o di trasbordo accertati dall'ufficio di dogana.

Quando non sussistono le condizioni previste dal precedente comma, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è quello definito nei paragrafi 1 e 2, situato nella parte di destinazione del territorio doganale della Comunità.

Articolo 7

1. Le spese considerate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), comprendono in particolare:

- le spese di trasporto;
- le spese di assicurazione;
- le spese di carico;
- le spese di scarico nei limiti in cui sono comprese nel nolo delle merci consegnate nel luogo di introduzione;
- le commissioni;
- le senserie;
- le spese sostenute al di fuori del territorio doganale della Comunità per il rilascio dei documenti relativi all'introduzione delle merci in detto territorio, ivi compresi i diritti di cancelleria;
- i diritti e le tasse esigibili fuori del territorio doganale della Comunità, esclusi quelli dai quali le merci fossero state esonerate oppure il cui importo fosse stato o dovrebbe essere rimborsato;
- il costo degli imballaggi, escluso quello degli imballaggi che seguono un regime loro proprio;
- le spese d'imballaggio (manodopera, materiali o altre spese) .

2. Quando le spese sostenute riguardano la consegna di merci spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che venga fornita all'ufficio di dogana la giustificazione delle spese che sarebbero state sostenute, in applicazione di una tariffa obbligatoria e generale, per il trasporto delle merci fino al luogo d'introduzione nel territorio della Comunità.

3. Quando le merci importate sono fatturate ad un prezzo unico franco destinazione che corrisponde al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese afferenti al trasporto nella Comunità non devono essere detratte da detto prezzo. Tuttavia, tale detrazione è ammessa quando sia comprovato all'ufficio di dogana che il prezzo che sarebbe stato praticato per la consegna franco frontiera è inferiore al prezzo unico franco destinazione.
4. Quando il trasporto è effettuato gratuitamente o con mezzi propri del compratore, sono incluse nel valore in dogana le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa abitualmente applicata per trasporti identici.
5. Quando le merci in provenienza da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità attraverso territori tedeschi, dove non si applica la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e dove vige la regolamentazione del commercio interno tedesco, le spese di consegna relative a tale transito non sono comprese nel valore in dogana di dette merci.

Articolo 8

1. Il prezzo pagato o da pagare può essere ammesso come valore in dogana a condizione che:
 - a) venga data esecuzione al contratto di vendita entro i termini previsti dall'articolo 9;
 - b) il prezzo corrisponda, nel momento in cui è stato convenuto, ai prezzi praticati in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore, indipendenti l'uno dall'altro;
 - c) tale prezzo sia eventualmente rettificato per tener conto dei diversi elementi che, nella vendita considerata, potrebbero differire dagli elementi costitutivi del prezzo normale.

2. Le rettifiche previste dal paragrafo 1 della lettera c) riguardano in particolare:

- a) le spese di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
- b) le riduzioni di prezzo concesse soltanto ai rappresentanti e concessionari esclusivi, e ad ogni altra persona fisica o giuridica, operante in condizioni comparabili,
- c) gli sconti anormali, cioè quelli non concessi in via generale ed incondizionata, come pure qualunque altra riduzione sul prezzo usuale di concorrenza.

Articolo 9

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso quando la data del contratto sia anteriore di non più di sei mesi rispetto al momento considerato nelle lettere a) o b) dell'articolo 5.

2. Quando le merci siano vendute abitualmente con termine di consegna eccedente i sei mesi, ma non i dodici, la tolleranza di sei mesi di cui al paragrafo 1, può essere prorogata a dodici mesi.

3. Quando le merci siano vendute abitualmente con termine di consegna eccedente i dodici mesi, la tolleranza può essere prorogata per un periodo corrispondente, senza tuttavia eccedere i ventiquattro mesi.

4. La determinazione delle merci che usufruiscono delle tolleranze previste nei paragrafi 2 e 3 e la fissazione della tolleranza da ammettere ai sensi del paragrafo 3, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

5. Per le merci fabbricate su ordinazione speciale, il prezzo pagato o da pagare potrà essere accettato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, a condizione che la consegna sia stata effettuata nei termini convenuti.

6. Quando per motivi di forza maggiore o per circostanze eccezionali, debitamente comprovati, il termine di consegna supera la tolleranza ammessa nei paragrafi 1-5, questa può essere prorogata in relazione.

7. L'applicazione delle tolleranze previste dai paragrafi 1-5, può essere sospesa in periodi di fluttuazioni anormali dei prezzi, secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

Articolo 10

1. Il prezzo da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate per la diretta immissione in consumo, è un prezzo in contanti, il cui pagamento deve avvenire nel momento previsto dall'articolo 5, lettera a).

2. Tuttavia, sono considerati prezzi in contanti:

- a) il prezzo che, tenuto conto delle condizioni stipulate nella fattura o nel contratto, deve essere pagato tra la data di spedizione delle merci ed il momento previsto dall'articolo 5, lettera a);
- b) il prezzo che deve essere pagato posteriormente al momento previsto dall'articolo 5, lettera a), a meno che non sia stato previsto uno sconto per pagamento in contanti o che non sia stata comprovata all'ufficio di dogana l'esistenza di un prezzo diverso per pagamento in contanti.

3. L'ammontare dello sconto concesso per pagamento in contanti non deve essere incluso nel valore in dogana, quando lo sconto stesso non superi quello abitualmente praticato nel ramo di commercio in causa. Quando lo sconto concesso è più alto, viene defalcato dal valore in dogana soltanto l'ammontare corrispondente allo sconto abituale.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), l'ammontare dello sconto concesso per pagamento anticipato deve essere compreso nel valore in dogana.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), qualora non sia stato previsto nessuno sconto per pagamento anticipato, il prezzo pagato anticipatamente deve essere rettificato per ricavare il prezzo in contanti, in quanto si considera che il pagamento anticipato abbia consentito al compratore di beneficiare di una riduzione di prezzo almeno uguale agli interessi che la somma versata in anticipo avrebbe fruttato. Tuttavia, non si procede alla rettifica se si prova all'ufficio di dogana, che il prezzo pagato corrisponde al prezzo in contanti.
6. Quando le merci sono immesse in consumo a seguito di un regime doganale diverso da quello della diretta immissione in consumo, le disposizioni dei paragrafi 1-5 possono essere corrispondentemente adattate, secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

Articolo 11

1. Quando alcuni elementi per determinare il valore di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui ha luogo la valutazione, il corso di cambio da applicare è quello corrispondente alla parità monetaria dichiarata al Fondo monetario internazionale e da questo riconosciuta, sempreché le variazioni del valore di detta moneta non superino le fluttuazioni ammesse dalle norme di detta Istituzione.
2. Per quanto concerne la moneta dei paesi che non hanno dichiarato la loro parità monetaria presso il Fondo monetario internazionale o la cui parità dichiarata non è riconosciuta dal Fondo, ma detta moneta è quotata sui mercati ufficiali di cambio dello Stato membro dove si effettua la valutazione, il corso di cambio da applicare è l'ultimo corso di vendita constatato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro.

3. Per le monete non considerate nei paragrafi 1 o 2, nonché per la moneta di un paese che ha fatto ricorso a tecniche anormali di cambio, come corsi di cambio fluttuanti o multipli, il corso di cambio da applicare è costato e pubblicato secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

Articolo 12

1. Per determinare il valore in dogana di determinate merci possono essere stabiliti valori medi forfettari.
2. Le merci, nonché le regole ed i criteri per stabilire i valori medi forfettari sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

Articolo 13

Gli elementi e i documenti da fornire all'ufficio di dogana per l'applicazione del presente regolamento sono stabiliti all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

TITOLO II

Articolo 14

1. E' istituito un Comitato del valore in dogana, qui appresso denominato il "Comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
- Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato è competente per l'esame di ogni problema sollevato dall'applicazione del presente regolamento.

3. In seno al Comitato, i voti degli Stati membri sono soggetti alla ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
4. Il Comitato è convocato dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 15

1. Le misure che la Commissione ritenga necessario prendere per determinare la portata delle disposizioni degli articoli 1-13 del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto sulle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su dette misure entro un termine che il presidente può stabilire secondo l'urgenza del problema. Il Comitato delibera a maggioranza di dodici voti.
3. La Commissione adotta le misure e dà loro applicazione quando sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o se il Comitato non ha espresso il parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sui provvedimenti da adottare.
4. Qualora, allo scadere del termine di un mese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non abbia preso alcun provvedimento, la Commissione adotta le misure proposte dando loro applicazione.

Articolo 16

Gli Stati membri si consultano in seno al Comitato allo scopo di concertare il loro atteggiamento in merito ai lavori del Consiglio di Cooperazione doganale e del relativo Comitato del valore, sull'applicazione della Convenzione sul valore in dogana delle merci.

TITOLO III

Articolo 17

Il presente regolamento lascia salve le disposizioni contenute negli atti dispositivi adottati dal Consiglio o dalla Commissione, riguardanti la determinazione del valore in dogana delle merci immesse in consumo a seguito di un regime doganale diverso da quello della diretta immissione in consumo.

Articolo 18

Fatte salve le disposizioni relative all'eliminazione delle deviazioni di traffico o di entrate previste dal Trattato o dagli atti dispositivi del Consiglio o della Commissione, possono essere adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 15, misure destinate ad eliminare dette deviazioni.

Articolo 19

Ciascun Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate per l'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica dette informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
